



RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL CO.RE.COM SARDEGNA DELL'ANNO 2025

Sommario

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CO.RE.COM3

PARTE PRIMA PREMESSA E QUADRO GENERALE.....5

1 Il CO.RE.COM Sardegna: funzioni e risorse6

1.1 I comitati regionali per le comunicazioni	6
1.2 Il CO.RE.COM Sardegna	6
1.3 Il Comitato in carica	7
1.4 Le funzioni del Comitato.....	7
1.5 Il resoconto dell'attività svolta	8
1.6 Il personale e l'organizzazione.....	9
1.7 Le risorse finanziarie	10
1.8 Il resoconto della gestione della dotazione finanziaria	12

PARTE SECONDA LE FUNZIONI DELEGATE15

2. Le funzioni delegate 16

2.1 La tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all'utilizzo dei media.....	18
2.2 Il diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale	18
2.3 La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa locali	19
2.4 La conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni.....	19
2.5 I provvedimenti temporanei d'urgenza	24
2.6 La definizione delle controversie.....	26
2.7 Il Servizio di supporto per gli utenti - Numero verde	28
2.8 La vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale	29
2.9 La gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC).....	31

PARTE TERZA LE FUNZIONI PROPRIE33

3 Le funzioni proprie 34

3.1 La verifica del rispetto della normativa in materia di par condicio	34
3.2 I programmi dell'accesso sulla terza rete RAI regionale	39
3.3 Le funzioni contemplate dalla legge regionale 3/2015	39

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CO.RE.COM

Il 2025 per il Corecom, che ho l'onore di presiedere, è stato l'anno dell'insediamento e dell'avvio delle varie attività.

I mesi di piena operatività sono stati poco più di 6, considerato che il Comitato è stato nominato ai primi di marzo e il programma è stato approvato dall'aula nel successivo mese di giugno.

L'azione del Comitato Regionale per le Comunicazioni si articola su due fronti: le competenze proprie e le funzioni delegate da parte di Agcom, l'Authority nazionale delle Comunicazioni.

Nell'ambito delle funzioni proprie, nel mese di luglio è stato organizzato a Oristano, al Teatro Garau, un importante convegno

su "Giustizia e Informazione" alla presenza di autorevoli relatori, tra i quali il noto penalista Raffaele Della Valle, l'avvocato che difese Enzo Tortora.

Organizzato in collaborazione con gli ordini degli Avvocati e dei Giornalisti, l'incontro è stato anche classificato come corso di formazione professionale per entrambe le categorie.

Nel mese di dicembre a Cagliari, nella sala del Transatlantico in Consiglio regionale, il Corecom Sardegna ha voluto mettere in campo un convegno su media education e patentino digitale. Tema di grandissima attualità sul quale sia il Parlamento che l'Agcom hanno invitato i Corecom di tutta Italia a svolgere un ruolo da protagonisti nei territori. al convegno sono intervenuto esperti e rappresentanti politici e delle forze dell'ordine, oltre che il Commissario dell'Agcom Massimiliano Capitanio.

Il progetto varato dal Corecom Sardegna in sinergia con la Fondazione Articolo 49 ha interessato scuole di tutta l'isola di primo e secondo grado, coinvolgendo circa 2000 studenti.

Con l'Università di Cagliari il Corecom Sardegna ha siglato un accordo quadro di collaborazione. Sono stati varati due progetti molto significativi: un Master di primo livello in Giornalismo e comunicazione; uno studio sulla Intelligenza Artificiale e sull'impatto del digitale sulla comunicazione in Sardegna.

Per entrambe le iniziative, si è tenuta nella sede del Rettorato una conferenza stampa di presentazione alla quale ha partecipato, tra gli altri, il Magnifico Rettore dell'Università di Cagliari, il professor Francesco Mola.

È stata varata, inoltre, una campagna pubblicitaria sulle attività del Corecom nell'ambito delle diverse funzioni svolte dal Comitato su delega dell'Agcom, nei campi delle conciliazioni nelle controversie con

gestori telefonici e pay tv e nella tutela dei minori. La campagna ha interessato tutti i media: televisioni e radio, carta stampata e informazione on line.

Sulla situazione dell'informazione in Sardegna e la crisi dell'editoria, il Corecom si è fatto promotore di un incontro con i massimi esponenti dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa sarda alla presenza dei Presidenti del Consiglio regionale, Piero Comandini, e della Commissione competente, Camilla Soru.

È stato avviato anche un progetto sulla Memoria e sulla Liberazione in alcune scuole di Cagliari, per il quale si sono tenuti incontri formativi con gli studenti da parte del Corecom stesso. In corso di realizzazione un podcast che verrà diffuso in maniera capillare.

Varato anche il progetto LEGALITÀ E MEDIA: PERCORSI RIEDUCATIVI PER GIOVANI CITTADINI DIGITALI. Con l'Autorità Giudiziaria Minorile è stato stilato un accordo quadro di collaborazione.

Per l'edizione del Premio Gianni Massa: abbiamo creato la nuova sezione, premio alla carriera, sono stati riaperti i termini, con scrittura nuovo bando e relativa pubblicazione. Alto il numero degli elaborati pervenuti.

Mario Cabasino, Presidente CO.RE.COM Sardegna

PARTE PRIMA
PREMESSA E QUADRO GENERALE

1 Il CO.RE.COM Sardegna: funzioni e risorse

1.1 I comitati regionali per le comunicazioni

I Comitati regionali per le comunicazioni (CO.RE.COM) sono stati istituiti in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, che, trattando degli organi ausiliari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e “riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo di garanzia e di controllo in tema di comunicazione”, stabilisce che i Comitati regionali per le comunicazioni “sono funzionalmente organi dell'Autorità”.

Con la delibera AGCOM del 28 aprile 1999, n. 52, sono stati individuati gli indirizzi generali da adottare per il funzionamento dei Comitati con riferimento ai criteri di nomina, incompatibilità, modi organizzativi e di retribuzione per l'esercizio delle funzioni assegnate.

Con la delibera del 28 aprile 1999, n. 53, l'Autorità ha adottato il regolamento per la definizione delle materie di propria competenza, delegabili ai CO.RE.COM, prevedendo che “Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio”.

1.2 Il CO.RE.COM Sardegna

La Sardegna, con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, ha provveduto ad istituire il proprio Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM), disciplinandone composizione e funzioni.

Il CO.RE.COM Sardegna è un organo collegiale, istituito presso il Consiglio regionale, per assicurare, a livello regionale e territoriale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, comprese quelle delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui alla legge n. 249/1997.

Il Comitato - composto da un Presidente e da quattro componenti, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale e scelti tra chi possiede documentata competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni e che dia garanzia di assoluta indipendenza - è dotato di un proprio Regolamento interno di organizzazione e funzionamento, approvato con delibera del 4 aprile 2011 e, successivamente, modificato con delibere del 13 marzo 2012, del 10 luglio 2012 e da ultimo, con delibera del 31 luglio 2023.

I componenti del Comitato restano in carica per cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

1.3 Il Comitato in carica

Il Comitato attualmente in carica, appena nominato (con Decreto del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, n. 9 del 3 marzo 2025, divenuto esecutivo con la pubblicazione sul B.U.R.A.S. del 7 marzo 2025) è presieduto dal dott. Mario Cabasino.

Il Comitato opera con i seguenti quattro componenti: Giovanni Coinu, Rosaria Manconi, Filippo Petrucci ed Emanuela Zoncu.

Si evidenzia come le attività alle quali fa riferimento il presente resoconto sono state programmate e realizzate dal precedente Comitato (nominato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, n. 129 del 29 novembre 2019, divenuto esecutivo con la pubblicazione sul B.U.R.A.S. del 5 dicembre 2019) presieduto dal dott. Sergio Nuvoli e del quale facevano parte i seguenti componenti: Alessandro Balzani, Graziano Cesaraccio e Maria Stella Locci.

Nel corso dell'anno 2025 il suddetto Comitato si è riunito 13 volte ed ha approvato 38 deliberazioni, pubblicate nel sito istituzionale del CO.RE.COM e consultabili alla pagina <https://corecom.consregsardegna.it/archives/1584>.

Le riunioni del Co.Re.Com si sono svolte nella maggioranza dei casi in modalità videoconferenza.

1.4 Le funzioni del Comitato

Il CO.RE.COM è titolare di **funzioni proprie**, tra le quali rientrano quelle individuate dalla legge istitutiva e quelle attribuitegli direttamente da disposizioni statali e regionali, nonché quelle già spettanti al soppresso Co.Re.Rat.

Il CO.RE.COM, inoltre:

- formula **proposte di parere** alla Regione sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze e sui contenuti delle convenzioni e delle intese che la Regione stipula con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti operanti nel campo della comunicazione;
- esprime **pareri alle Commissioni consiliari** nei casi previsti dalla legge o su richiesta;
- svolge funzioni di **proposta, supporto tecnico e di analisi e studio** sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a supporto dei competenti organi ed uffici regionali;

- **vigila sulla par condicio** per garantire l'osservanza, da parte delle emittenti radiotelevisive locali, dei principi generali di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione nel rispetto della Legge 28/2000, supportando l'Autorità con lo svolgimento di attività istruttorie.

La Legge regionale 12 febbraio 2015, n. 3, recante *"Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22."*, che disciplina la concessione di contributi alle emittenti televisive locali in possesso di specifici requisiti e che adempiono ad alcuni obblighi di programmazione, inoltre, attribuisce al **CO.RE.COM il compito di rilevare i dati necessari alla verifica del mantenimento dei requisiti e dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge medesima**; in particolare, l'art. 4 prevede che il CO.RE.COM, ogni sei mesi, acquisisca e trasmetta alla Giunta regionale i dati concernenti le emittenti locali beneficiarie del contributo regionale, necessari alla verifica dei requisiti prescritti, nonché relativi all'adempimento degli obblighi.

Il CO.RE.COM è, altresì, **organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)**, in quanto svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale.

A seguito dell'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome - Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, sono stati approvati una serie di Accordi Quadro, con i quali vengono definiti i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, individuate le materie delegabili e i programmi di attività e le risorse finanziarie, rinviando a singole convenzioni per la disciplina dei rapporti tra l'Autorità e gli Organi locali competenti come individuati dalle leggi regionali.

Il 20 dicembre 2022, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno sottoscritto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il nuovo Accordo quadro, valido per il quinquennio 2023-2027.

Il 24 marzo 2023 la Regione Sardegna ha sottoscritto la Convenzione per la delega al CO.RE.COM dell'esercizio delle funzioni individuate dall'Accordo quadro, con decorrenza 1.1.2023 e scadenza al 31.12.2027.

1.5 Il resoconto dell'attività svolta

Il succitato Accordo quadro all'art. 7 stabilisce che: *Il CO.RE.COM. trasmette all'Autorità, con cadenza annuale, entro il 31 marzo, sulla base del programma di attività di cui all'art. 1, comma 5, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.*

Analogamente, la legge regionale 11/2008 all'art. 14, comma 3, lettera b), prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM presenti al Consiglio regionale e all'Autorità *un resoconto sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla gestione della propria dotazione finanziaria che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.*

Il presente resoconto relativo all'attività svolta dal Comitato in carica nel 2025, che dà attuazione alle suesposte disposizioni normative, si articola in quattro parti:

- 1) la presente premessa contenente una descrizione del Comitato e delle sue attività, nella quale si dà conto anche dell'assetto organizzativo e delle risorse finanziarie;
- 2) la seconda parte che espone le attività svolte dal CO.RE.COM nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità;
- 3) la terza parte concernente le funzioni proprie, ossia quelle individuate dalla legge istitutiva e quelle attribuitegli direttamente da disposizioni statali e regionali;
- 4) la quarta parte recante l'elencazione di altre iniziative, progetti, seminari e conferenze stampa che il CO.RE.COM ha realizzato nell'anno trascorso.

1.6 Il personale e l'organizzazione

La legge istitutiva prevede che, per l'esercizio delle sue funzioni, il Co.re.com sia assistito da una segreteria il cui personale, ai sensi dell'art 13 l.r.11/2008, è tratto dai ruoli del Consiglio regionale.

L'Ufficio di Segreteria del Corecom - che fa capo (insieme agli Uffici del Difensore civico e del Garante dell'infanzia e adolescenza e del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) - al Servizio Autorità di Garanzia del Consiglio regionale dispone attualmente del seguente personale:

- Un Responsabile della struttura, Capo Servizio delle Autorità di Garanzia - Responsabile dell'Ufficio Corecom - dipendente del Consiglio regionale a tempo indeterminato;
- Tre unità di personale dipendente del Consiglio regionale a tempo indeterminato, di cui: n. 2 Funzionario consiliare nominato Segretario del CoReCom; n. 1 Funzionario consiliare preposto alla Piattaforma Conciliaweb; n. 1 Funzionario consiliare preposto alla piattaforma ROC. Il Comitato è inoltre assistito da n. 1 Referendario consiliare, preposto, fra le altre attività, alle Definizioni e ai programmi dell'Accesso e due Assistenti ai Servizi istituzionali e alla documentazione assegnati genericamente al Servizio delle Autorità di garanzia.

Il Corecom, infine si avvale dell'ausilio di professionisti esterni reclutati a tempo determinato nel rispetto delle procedure vigenti e incaricati, previa stipulazione di apposito contratto, dello svolgimento, sotto la

supervisione ed il controllo dell'Ufficio di Segreteria del Corecom e del suo Responsabile, di alcune attività delegate dall'Autorità.

Per quanto concerne **il monitoraggio delle emittenti televisive locali**, il CO.RE.COM, che per altro non è dotato di un sistema di registrazione autonomo, si avvale di una Società di monitoraggio esterna, selezionata attraverso una procedura ad evidenza pubblica espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCat.

1.7 Le risorse finanziarie

Il CO.RE.COM gode sia di autonomia gestionale che operativa nell'ambito delle previsioni del programma annuale di attività e della relativa dotazione finanziaria. L'intero ammontare del fabbisogno economico relativo alle funzioni delegate è coperto dai fondi trasferiti dall'AGCOM, mentre il fabbisogno relativo alle funzioni proprie è coperto dai fondi stanziati con risorse proprie del Consiglio regionale.

Il fabbisogno finanziario delle risorse volte a garantire l'espletamento delle funzioni proprie, come preventivato nel Documento Doc17/XVII/A recante "Programma delle attività del CO.RE.COM per l'anno 2025" è stato approvato dalla II Commissione permanente in data 22/05/2025 e successivamente ratificato dal Consiglio regionale nella seduta n. 74 del 18 giugno 2025. Il fabbisogno stanziato ammonta a € 296.000,00. Il quadro della spesa è riassunto in 3 macroaree: 1) spese fisse, 2) attuazione decentramento, 3) attività di formazione socioculturale e iniziative connesse all'attività istituzionale. In particolare:

Spese fisse di funzionamento pari complessivamente a € 210.000,00, di cui € 180.000,00 destinati alla indennità dei componenti comprensiva di oneri fiscali; € 20.000,00 per rimborso missioni e € 10.000,00 per adempimenti conseguenti a LR. n. 3/15;

Attuazione del decentramento (Oneri per convenzioni Enti locali, Università, tirocini, iniziative pubbliche, attività d'ascolto) per un totale di € 35.000,00, di cui € 15.000,00 destinati a incontri con studenti e patentino digitale e € 20.000,00 per master in giornalismo e comunicazione in collaborazione con Università di Cagliari

Attività di formazione socioculturale e iniziative connesse all'attività istituzionale (Iniziative, manifestazioni pubbliche, convegni, ricerche, studi, attività negli istituti scolastici, webinar,) per un totale di € 51.000,00.

Per quanto concerne le funzioni esercitate su delega dell'AGCOM, la Convenzione sottoscritta in data 24 marzo 2023, in vigore fino al 2027, disciplina, tra l'altro, le risorse finanziarie assegnate a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività delegate. Il contributo annuale proveniente dall'Agcom (al netto della quota efficienza) è stato accertato per l'esercizio 2025 in € 111.690,30. Tale importo risulta inferiore rispetto a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato B della Delibera 427/22/Cons, pari a € 111.878,75. Il relativo onere grava sul capitolo 1.03.1026.0 del Bilancio AGCOM.

Il contributo è accertato dal Consiglio regionale della Sardegna sul capitolo 20101.01.0001 – “Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti”. Si evidenzia che, con riferimento al 2025, l'importo accertato risulta inferiore rispetto a quello registrato sull'anno 2024, pari a € 119.193,79.

Il contributo proveniente dall'Agcom è determinato sulla base della Tabella allegata alla delibera n. 427/22/CONS e varia annualmente in funzione delle attività delegate effettivamente svolte e del raggiungimento degli obiettivi di efficienza.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della suddetta Convenzione, è prevista l'erogazione annuale, a titolo di acconto, nel mese di giugno dell'anno di competenza, di un importo pari a € 51.892,16, così articolato: € 14.705,16 a titolo di quota fissa, € 24.868,00 quale quota popolazione ed € 12.319,00 quale quota superficie, in conformità a quanto stabilito nella citata tabella allegata alla delibera n. 427/22/CONS.

Il saldo del contributo spettante al CO.RE.COM., ad eccezione della “quota efficienza definizioni”, è liquidato entro il mese di aprile dell'anno successivo, in base a quanto indicato nella relazione e rendicontazione previste dall'art. 10 della Convenzione. La “quota efficienza definizioni” è invece liquidata entro il 31 luglio dell'anno successivo; nel caso in esame, entro il 31 luglio 2026.

Nel corso del 2025, si è provveduto all'accertamento in entrata dei seguenti importi:

- € 58.456,02 spettante al Co.re.com a titolo di saldo per l'anno 2024 del contributo finanziario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di telecomunicazioni (Accertamento n. 102/2025), determinato sulla base dei parametri e secondo le modalità fissate dal precedente Accordo Quadro

(che determinava l'ammontare del saldo sulla base del numero delle conciliazioni gestite dal CO.RE.COM);

- € 51.892,16 quale acconto sul contributo finanziario per l'anno 2025 spettante al CO.RE.COM Sardegna per l'esercizio delle medesime funzioni delegate (Accertamento n. 244/2025);
- € 1.342,12 a titolo di quota efficienza definizioni per l'anno 2024 (Accertamento n. 256/2025).

Nel corso del 2025, si è provveduto all'impegno complessivo di € **299.038,95** di cui è stato liquidato un importo pari a € **282.784,06**.

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2025 sono stati effettuati pagamenti relativi ad impegni assunti nel corso dell'esercizio precedente per complessivi euro 18.115,16 (suddivisi in euro 501,16 relativamente al capitolo 01011.03.2057, euro 2.364,00 al capitolo 01011.03.5149 ed euro 15.250,00 al capitolo 01011.03.5142).

Gli importi residui verranno liquidati in conto residui passivi 2025. Vedasi note a piè pagina nella tabella seguente.

1.8 Il resoconto della gestione della dotazione finanziaria

STANZIAMENTO BILANCIO SU ESERCIZIO 2025				
Fonte			Stanziamento CRS	
Doc17/XVII/A Programma delle attività del CORECOM per l'anno 2025			€ 296.000,00	
Totale stanziamento Consiglio regionale Sardegna € 296.000,00				
ALTRE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO				
Titolo entrate	Descrizione	Capitolo	Accertato 2025	Riscosso 2025
2 Trasferimenti correnti	Contributo AGCOM	20101.01.0001	€ 111.690,30	€ 111.690,30 ¹
9 Entrate conto terzi e partite giro	Ritenute erariali Corecom	90100.02.0046	€ 12.850,84	€ 12.850,84
Totale altre entrate € 124.541,14				

¹ Relativo a saldo 2024 (euro 58.456,02), quota efficienza definizioni 2024 (euro 1.342,12) e acconto 2025 (euro 51.892,16).

SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO					
Titolo spese	Descrizione	Capitolo	Impegnato 2025	Liquidato 2025	Residuo al 31.12.2025
1 Spese Correnti	Indennità Componenti Corecom	01011.03.5138	€ 157.001,16	€ 157.001,16	€ 0,00
	Arretrati relativi a incrementi indennità Componenti Corecom	01011.03.5167	€ 38.412,00	€ 38.412,00	€ 0,00
	IRAP su indennità Corecom	01011.02.0080	€ 4.030,00	€ 4.030,00	€ 0,00
	Rimborso spese trasferta Corecom	01011.03.5164	€ 3.571,54	€ 2.997,83	€ 573,71
	Prestazioni professionali specialistiche (funzioni delegate da Agcom)	01011.03.5149	€ 35.676,00	€ 32.231,00	€ 3.445,00
	Incarichi a società di ricerca per attività di vigilanza sull'emittenza radiotelevisiva (funzione delegate da Agcom)	01011.03.5160	€ 24.278,00	€ 24.035,22	€ 242,78 ²
	Servizio di supporto e assistenza Corecom Sardegna ex art. 24 bis, comma 7, l.r. 22/1998	01011.03.5142	€ 9.540,40	€ 9.540,40	€ 0,00
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi trasferta Corecom	01011.03.5136	€ 13.679,01 ³	€ 1.685,61	€ 11.993,40 ⁴
7 Spese conto terzi e partite giro	Versamento ritenute erariali Corecom 2025	99017.01.0115	€ 12.850,84	€ 12.850,84	€ 0,00
Totale spese impegnate: 299.038,95					
Totale spese liquidate: 282.784,06					

² Relativo alla ritenuta di garanzia dello 0,50% da svincolare a conclusione del contratto in essere.

³ Relativo a: Conduzione impianti tecnologici del Teatro A. Garau in occasione del "Corso su Giustizia e informazione Da Enzo Tortora al caso Garlasco, del 4 luglio 2025 a Oristano; Business lunch Incontro AGCOM-Corecom 08/09/2025; spese viaggio per relatrice al corso "Giustizia e Informazione", tenutosi il 4 luglio 2025; light-buffet in occasione dell'evento sul patentino digitale, previsto per il giorno 5 dicembre 2025; realizzazione di uno spot video per le emittenti televisive e spot audio per le emittenti radiofoniche; uso del Teatro Comunale Garau.

⁴ Relativo a prestazione effettuata ma di cui ancora non si è in possesso di documentazione utile alla liquidazione.

Nel corso dell'esercizio 2026, alla data di predisposizione del presente Resoconto, risultano pagamenti in conto residui 2025 per euro 14.912,11 (suddivisi in euro 573,71 relativamente al capitolo 01011.03.5164, euro 3.445,00 al capitolo 01011.03.5149 ed euro 10.893,40 al capitolo 01011.03.5136).

PARTE SECONDA
LE FUNZIONI DELEGATE

2. Le funzioni delegate

Le funzioni sono delegate al CO.RE.COM dall'AGCOM attraverso l'Accordo quadro sottoscritto il 20 dicembre 2022 e la Convenzione attuativa sottoscritta il 24 marzo 2023 con decorrenza 1.1.2023 e scadenza al 31.12.2027.

Ai sensi dell'art. 5 della nuova Convenzione, il Comitato è delegato all'esercizio delle funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di tutela e garanzia, di risoluzione delle controversie, relativamente alle seguenti materie:

a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso **iniziative di educazione all'utilizzo dei media** decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall'Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di media education promosse dagli stessi CO.RE.COM. nell'ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali;

b) esercizio del **diritto di rettifica** con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 35 del TUSMA;

c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei **sondaggi** sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

d) svolgimento del **tentativo di conciliazione**, limitatamente alle controversie tra enti gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei **provvedimenti temporanei** ai sensi degli artt. 3 e ss. del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi", di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i.;

e) **definizione delle controversie** indicate all'articolo 14 del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi", di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i., a esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 25, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche e di quelle di cui all'art. 22, comma 1, del Regolamento di procedura. Ai fini del conferimento di tale delega, ciascun CO.RE.COM., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il **monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata**, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;

g) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del **Registro degli Operatori di Comunicazione** secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione;

L'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall'Autorità con apposito manuale di procedure operative.

In ogni caso l'esercizio delle funzioni delegate avviene nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite dall'AGCOM, anche attraverso linee guida ed atti di indirizzo.

2.1 La tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all'utilizzo dei media.

Tra le materie delegate, quella relativa alla tutela dei minori è stata meglio ridefinita nei contenuti, dal nuovo Accordo Quadro e dalla Convenzione attuativa che precisano meglio i confini della delega in materia di alfabetizzazione mediatica.

Con delibera n. 182/23/Cons l'AGCOM ha approvato le Linee Guida per l'esercizio di questa funzione prevedendo in particolare i seguenti criteri:

- 1) Le iniziative di media education realizzate dai CO.RE.COM devono essere in linea con l'obiettivo strategico dell'Autorità di "promuovere l'alfabetizzazione e la cultura digitale e tutelare i soggetti più vulnerabili", con particolare riferimento alla specifica definizione di alfabetizzazione digitale ed educazione all'uso consapevole dei mezzi di comunicazione quali strumenti di contrasto dei fenomeni di disinformazione e di incitamento all'odio nonché di mitigazione dei rischi cui soprattutto i minori sono esposti nel consumo di media online;
- 2) Le iniziative realizzate devono essere coerenti rispetto ai fabbisogni di alfabetizzazione digitale e mediatica delle fasce più vulnerabili della popolazione;
- 3) Le iniziative devono essere pianificate sulla base di una preliminare profilazione del pubblico di riferimento, tenendo conto delle differenze in termini di fabbisogni di alfabetizzazione digitale e mediatica tra i vari gruppi sociali che potranno emergere anche in seguito di studi e ricerche dell'Autorità o di studi e ricerche propri.

2.2 Il diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale

La legge n. 223/1990, il D.P.R. n. 255/1992 e, successivamente, il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 208 - Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) contemplano, tra i principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti, il diritto di chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità di chiedere una apposita rettifica all'emittente, da trasmettersi entro 48 ore dalla richiesta.

Nell'ipotesi in cui alla richiesta non venga dato seguito, l'interessato può inoltrare la relativa istanza al CO.RE.COM, il quale, verificatane la fondatezza, ordinerà la rettifica all'emittente e, nel caso di inottemperanza all'ordine impartito, trasmetterà all'AGCOM gli atti, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Nel corso del 2025 non sono pervenute istanze di rettifica.

2.3 La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa locali

Su delega dell'AGCOM, il CO.RE.COM svolge, altresì, funzioni di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui media locali, sia d'opinione che politici ed elettorali.

La disciplina della pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è contenuta nel regolamento approvato con delibera AGCOM n. 256/10/CSP. Secondo le disposizioni contenute nelle delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che disciplinano la materia, gli esiti dei sondaggi possono essere pubblicati e diffusi, sui mezzi di comunicazione di massa, unicamente se accompagnati da una nota informativa e resi contestualmente disponibili, nella loro integralità, attraverso un documento, pubblicato sul sito Internet dell'Autorità (per i sondaggi d'opinione) o sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per quelli politici ed elettorali).

L'attività - che riguarda le emittenti radiotelevisive locali, i quotidiani e i periodici locali - viene esercitata attraverso un monitoraggio d'ufficio e sulla base di eventuali segnalazioni.

Nell'anno 2025 non si sono riscontrate violazioni dei criteri per quanto riguarda i sondaggi di opinione, né tantomeno sono pervenute segnalazioni da parte di terzi.

Da segnalare che, come deliberato dal Comitato, con deliberazione n. 21 del 6 novembre 2023, è stata affidata ad una ditta esterna la vigilanza sui sondaggi pubblicati e diffusi da un campione di quattro fornitori di servizi di media audiovisivi locali (individuati per ciascun anno dal Comitato) operanti sul territorio della regione Sardegna e della testata giornalistica regionale della Rai soggetti per gli anni 2024 - 2025 - 2026.

2.4 La conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni

La gestione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche è disciplinata dall'Allegato A alla delibera 203/18/CONS Regolamento per la risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS), e ss.mm e ii.

Da segnalare la circostanza che, in virtù delle ultime modifiche al Regolamento e a far data dal 1° febbraio 2023 – ferma restando la facoltà di adire il giudice competente ai fini della definizione in sede giudiziale della controversia – è rimessa alla competenza dell'Autorità (e non ai CO.RE.COM.) anche la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di streaming accessibili tramite internet.

In ragione della novità della materia, l'Autorità ha ritenuto opportuno di trattenere a sé la competenza in ordine alla gestione dell'intera procedura, compresa la fase conciliativa.

La gestione delle controversie avviene sulla piattaforma CONCILIAWEB resa operativa dall'Autorità a partire dal 23 luglio 2018, e via via aggiornata nel tempo, mediante la quale il CO.RE.COM è in grado di fornire un servizio gratuito e di facile accesso, per risolvere amichevolmente, senza intermediari e in tempi rapidi, le controversie fra gli utenti e gli operatori di telecomunicazioni.

In particolare, la piattaforma telematica CONCILIAWEB può essere utilizzata per:

- chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione, segnalando un disservizio;
- chiedere la definizione della controversia, qualora il tentativo di conciliazione non sia andato buon fine e non si sia raggiunto un accordo tra utente e operatore;
- chiedere la riattivazione dei servizi sospesi o non fruibili nel corso di una controversia e dunque contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedimento per la definizione della controversia.

La piattaforma consente la negoziazione diretta - senza coinvolgimento del CO.RE.COM – tra l'utente/istante e l'operatore telefonico che possono addivenire ad un accordo (per il quale ConciliaWeb rilascia un'attestazione dell'accordo raggiunto) anche senza l'intermediazione del Comitato.

Se viceversa, trascorsi i 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, le parti non raggiungono un accordo transattivo, è possibile procedere con la conciliazione, che può avvenire in forma semplificata o in udienza.

Conciliazioni semplificate

Nelle conciliazioni semplificate (quelle, cioè, relative a materie per le quali la procedura prevede il tentativo di raggiungere un accordo attraverso lo scambio asincrono di proposte tra le parti, senza l'ausilio di un'udienza) interviene, via chat, il conciliatore del CO.RE.COM che può avanzare delle proposte per agevolare le parti a raggiungere un accordo.

Se la proposta viene accettata dalle parti, il conciliatore redige un verbale di accordo che viene sottoscritto dalle parti e dal conciliatore medesimo; diversamente viene redatto un verbale di mancato accordo.

Conciliazioni in udienza

L'udienza di conciliazione si svolge principalmente in web conference, tramite accesso alla stanza virtuale riservata (virtual room) sulla piattaforma, in alcuni casi - specie per venire incontro ad esigenze

degli utenti - si svolge anche mediante altre modalità di comunicazione a distanza ed in particolare mediante audioconferenza.

I dati del contenzioso

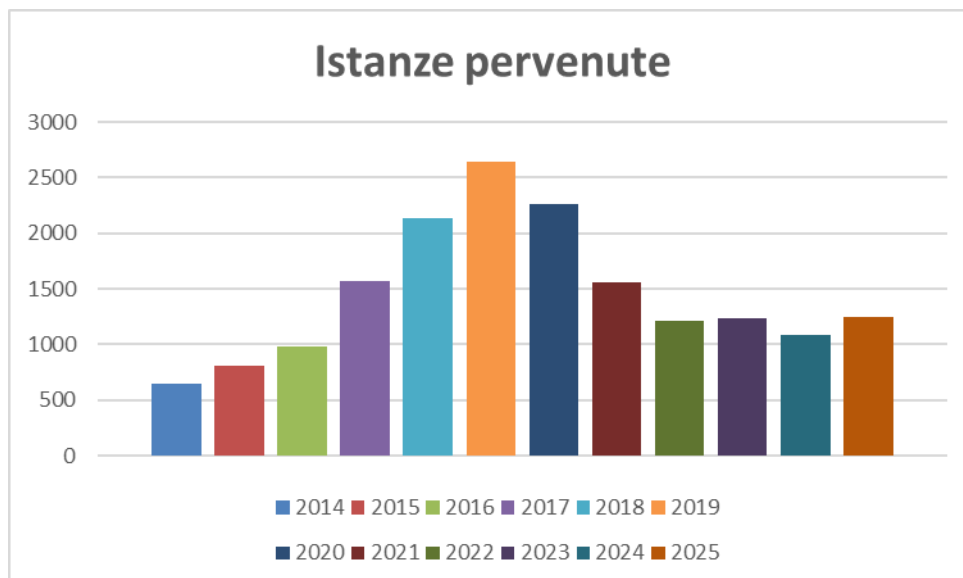
Nell'anno 2025 il CO.RE.COM Sardegna ha gestito tramite la piattaforma Conciliaweb le istanze di conciliazione pervenute, così meglio descritte relativamente al loro esito:

- o 1.249 istanze di conciliazione pervenute;
- o 100 istanze inammissibili / improcedibili;
- o 571 conciliazioni concluse con esito positivo;
- o 132 conciliazioni concluse con esito negativo;
- o 383 conciliazioni concluse con archiviazione (transazioni, accordo pre-udienza, per rinuncia, etc.);
- o 15 conciliazioni concluse per mancata comparizione dell'istante o di entrambe le parti.

Le tabelle che seguono evidenziano il numero delle istanze di conciliazione pervenute in ciascun anno a partire dal 2014 e fino al 2025:

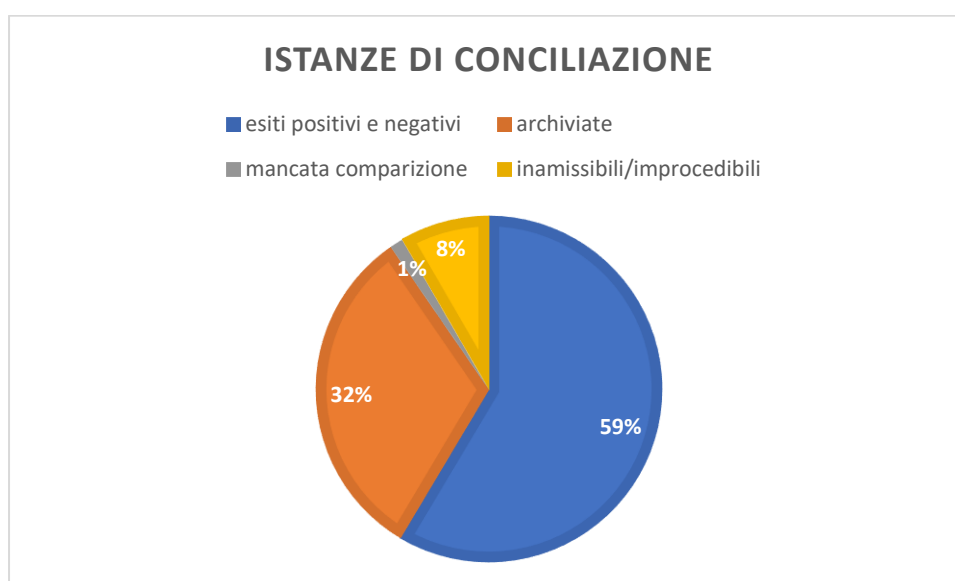
Istanze di conciliazione pervenute e differenza con l'anno precedente

Anno	Numero istanze pervenute	+/- rispetto all'anno precedente	% rispetto all'anno precedente
2014	642	-	-
2015	804	162	20,15
2016	986	182	18,46
2017	1573	587	37,32
2018	2130	557	26,15
2019	2645	515	19,47
2020	2268	-377	-16,62
2021	1556	-712	-45,76
2022	1216	-340	-27,96
2023	1230	14	1,14
2024	1082	-148	-13,68
2025	1249	167	13,37



Nel 2025, in controtendenza con il trend degli anni passati, si registra un aumento che riporta, superando di poco, i dati del 2023 delle istanze di conciliazione pervenute.

L'esame della tabella che segue riporta le diverse tipologie di esiti.



Un dato significativo del 2025, come nel corso dell'anno precedente, è quello relativo alle istanze di conciliazione concluse con archiviazione per un totale di 383 sulle 1249 presentate; quindi, ben il 32 per cento delle istanze pervenute sono state archiviate. È bene ricordare che questo dato contiene anche i casi in cui la procedura si conclude mediante transazioni tra le parti extra-Conciliaweb oppure attraverso la negoziazione diretta tramite la piattaforma. Ma è sicuramente importante segnalare che questo dato

evidenzia anche il lavoro della Segreteria nella fase pre-istruttoria ai fini della tutela e del supporto tecnico procedurale all'utente o ai soggetti accreditati; la Segreteria, infatti, interviene con il soccorso istruttorio attraverso un monitoraggio sistematico delle istanze pervenute, contatta l'istante qualora rilevi cause di inammissibilità, o in caso di eccezioni di inammissibilità da parte dell'operatore, e fornisce tutte le indicazioni necessarie affinché l'utente possa integrare o correggere l'istanza formulata in maniera incompleta o non corretta. Solo quando non è possibile integrare o correggere l'istanza, la Segreteria procede alla archiviazione del procedimento e/o fornisce le adeguate informazioni all'utente per la rinuncia all'istanza e la corretta riproposizione della stessa.

Anche per il 2025 l'esito positivo sortito dalle conciliazioni si è confermato come il dato preponderante: il 47,5% delle istanze presentate hanno avuto esito positivo, 11% negativo e il 31,9% sono state archiviate.

Le istanze inammissibili o improcedibili sono state solo 53 in tutto l'arco dell'anno. Anche relativamente a questo dato è bene sottolineare l'attività della Segreteria del CO.RE.COM Sardegna, che, attraverso il numero verde dedicato, fornisce supporto tecnico e procedurale agli utenti che chiedono informazioni relativamente alla presentazione delle istanze.

Nel complesso i rimborsi e gli indennizzi corrisposti agli utenti, grazie all'intermediazione del Corecom ammontano a € 93.762.

Il nuovo Accordo quadro, ha previsto una quota aggiuntiva al contributo finanziario erogato dall'Autorità legata al raggiungimento di parametri di efficienza connessi ai tempi di convocazione delle udienze di conciliazione e ai tempi di conclusione dei procedimenti di definizioni delle controversie.

Il risultato conseguito rispetto al parametro di efficienza previsto per la convocazione delle udienze di conciliazione (convocazione della prima udienza di conciliazione entro 30 giorni per il 50% delle istanze pervenute oppure convocazione della prima udienza di conciliazione entro 60 giorni per l'80% delle istanze pervenute), è il seguente:

Performance conciliazioni 2025			
% Conciliazioni convocate in 30 giorni		% Conciliazioni convocate in 60 giorni	
parametro di efficienza definito dall'Accordo quadro	Parametro raggiunto dal CO.RE.COM Sardegna	parametro di efficienza definito dall'Accordo quadro	Parametro raggiunto dal CO.RE.COM Sardegna
50%	100%	80%	100%

Istanze di conciliazione presentate dagli operatori

Il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS), e ss.mm e ii. prevede anche la possibilità che il procedimento sia promosso dall'operatore.

Le relative procedure sono gestite al di fuori della piattaforma ConciliaWeb e hanno un carattere residuale. Nel 2025 non sono state presentate dai gestori telefonici istanze di conciliazione.

2.5 I provvedimenti temporanei d'urgenza

In caso di sospensione, l'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ovvero nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedimento per la definizione, può richiedere al CO.RE.COM l'adozione di un provvedimento temporaneo diretto a garantire la continuità nella fruizione del servizio.

Il CO.RE.COM, verificata l'ammissibilità della richiesta da parte dell'utente, la trasmette all'operatore di telecomunicazione, che entro 5 giorni può presentare memorie e documenti.

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, il CO.RE.COM, con atto motivato, può adottare un provvedimento temporaneo per il ripristino del servizio, o in alternativa, se non sussistono i presupposti può rigettare la richiesta o archiviare il procedimento per esito positivo, dandone comunicazione alle parti.

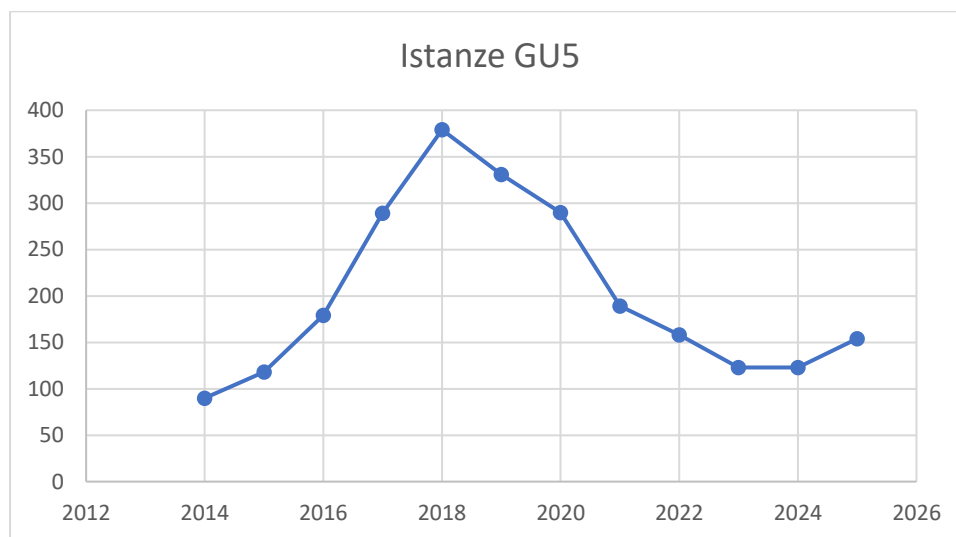
Gli Operatori sono tenuti ad adempiere all'ordine del CO.RE.COM, ripristinando il servizio entro il termine indicato nel provvedimento. In caso contrario il CO.RE.COM provvede a informare l'AGCOM che irroga una sanzione.

Nel 2025 sono state presentate 154 istanze GU5.

Le tabelle sottostanti evidenziano l'andamento delle istanze per l'adozione di provvedimenti temporanei presentate nel periodo 2014 – 2025.

Numero istanze GU5 e differenza in % rispetto all'anno precedente

2014	90	-
2015	118	+31,11
2016	179	+51,69
2017	289	+61,45
2018	379	+31,14
2019	331	-12,66
2020	290	-12,39
2021	189	-34,83
2022	158	-16,40
2023	123	-22,15
2024	123	-
2025	154	+25,20



Riguardo alle procedure relative ai provvedimenti temporanei, concluse nel corso del 2025, si riportano i seguenti dati:

- 16 istanze erano inammissibili;
- 98 istanze sono state archiviate dal Co.re.com. per ripristino del servizio da parte dell'Operatore;
- 3 istanze sono state archiviate per rinuncia dell'istante;

- 0 sono stati i provvedimenti di rigetto;
- 11 sono stati i provvedimenti temporanei adottati dal CO.RE.COM.

Anche in relazione alle procedure relative ai provvedimenti d'urgenza del 2025 si conferma come dato preponderante la risoluzione spontanea del disservizio da parte dell'Operatore (98) rispetto ai casi in cui il Corecom abbia dovuto emettere il provvedimento temporaneo (11).

Questo indica l'efficacia strategica dei procedimenti (GU5) che continuano ad indurre gli Operatori, il più delle volte, a risolvere la problematica dell'utente nelle more della procedura stessa.

2.6 La definizione delle controversie

Se il tentativo di conciliazione si conclude con un mancato accordo o con un accordo parziale, l'utente può presentare un'istanza di definizione della controversia, con la quale si chiede al CO.RE.COM una decisione, vincolante per le parti, che, per l'appunto, definisce la controversia.

Nel caso di controversie che attengono ai disservizi occorsi in occasione del passaggio a un altro operatore, la competenza è dell'Autorità, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

Anche la definizione è, al pari della conciliazione, completamente gratuita per il cittadino.

La definizione della controversia avviene al termine di un procedimento complesso e articolato, che comprende una fase istruttoria, una fase – eventuale – dell'udienza di discussione e, infine, la fase della decisione.

Durante la fase istruttoria e nei termini previsti dal Regolamento di procedura, l'utente e l'operatore possono presentare scritti difensivi e documenti ritenuti utili alla definizione della controversia.

Nel caso in cui sia necessario chiarire degli elementi utili per la decisione, può essere convocata, sulla piattaforma, un'udienza di discussione in cui l'utente e l'operatore illustrano le rispettive posizioni alla presenza del responsabile dell'istruttoria.

Se nel corso dell'udienza le parti trovano un accordo, viene redatto un verbale di accordo, sottoscritto dalle parti, che costituisce titolo esecutivo, ed in tal caso il procedimento si conclude.

Se, viceversa, l'utente e l'operatore non raggiungono un accordo, si redige un verbale sintetico che riporta gli esiti della discussione e si apre la fase di decisione della controversia.

Quest'ultima prevede l'adozione di un provvedimento amministrativo motivato con cui viene decisa la controversia.

Il provvedimento decisorio che accoglie, in tutto o in parte, le istanze dell'utente può prevedere che l'operatore corrisponda al medesimo gli indennizzi previsti dal contratto, dalle Carte dei Servizi, da disposizioni normative o delibere dell'AGCOM, così come l'eventuale storno o annullamento delle fatture emesse e il rimborso di somme risultate non dovute. Col medesimo provvedimento è, altresì, possibile ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente.

Il provvedimento amministrativo che decide la controversia costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e viene comunicato all'utente e all'operatore, tramite la piattaforma e pubblicato sul sito internet dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Contro il provvedimento decisorio è possibile, sia per l'utente che per l'operatore, proporre ricorso davanti al TAR Lazio, entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Riguardo alle procedure relative alla definizione delle controversie, con riferimento al 2025, si riportano i seguenti dati:

Definizione delle controversie 2025

Istanze di definizione pervenute	104
Istanze inammissibili	15
Istanze archiviate anche transazioni	13
Istanze per le quali si raggiunge un accordo in udienza	40
Provvedimenti decisori	28

Con le definizioni il CO.RE.COM ha consentito che, in totale, venissero restituiti agli utenti € 26.079.

Anche per le procedure di definizione, l'Accordo Quadro per la delega delle funzioni ai CO.RE.COM ha previsto che una quota del contributo assegnato dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sia determinata in relazione al raggiungimento del coefficiente di efficienza legato alla conclusione di almeno l'80% dei procedimenti entro il termine regolamentare di 180 giorni.

Il risultato conseguito dal CO.RE.COM Sardegna è il seguente: il 75.96 % dei procedimenti di definizione conclusi entro il termine regolamentare di 180 giorni.

2.7 Il Servizio di supporto per gli utenti - Numero verde

Con la finalità di fornire la necessaria informazione ed assistenza agli utenti, il CO.RE.COM Sardegna ha offerto un servizio di ricevimento, su appuntamento, presso gli uffici ed un servizio di informazione attraverso un numero verde gratuito e una email dedicata.

Il numero verde gratuito 800 318.084 è attivo 5 giorni sui 5 lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalla 10.00 alle 12.00.

Il supporto telefonico e via email ha consentito all'utenza di risolvere efficacemente le problematiche a distanza, senza doversi recare negli uffici del Comitato.

Si ricorda, inoltre, che l'assistenza è fornita mediante:

- la mail dedicata alle conciliazioni;
- la mail generica del CO.RE.COM;
- la pec.

In tal modo, tutti i cittadini, ma soprattutto i cosiddetti utenti deboli, hanno comunque potuto avere contezza delle proprie facoltà e delle necessarie azioni da adottare e hanno avuto supporto per la presentazione delle istanze, sia di conciliazione che di definizione, nonché un aiuto per le problematiche riscontrate nell'utilizzo della piattaforma.

2.8 La vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale

La trasmissione di contenuti da parte delle emittenti radiofoniche e televisive è regolata da norme che garantiscono alcuni principi fondamentali, quali il diritto all'informazione, il pluralismo sociale/culturale e politico/istituzionale, la tutela degli utenti e dei minori. Il CO.RE.COM ha il compito di verificare il rispetto di questi principi nel sistema radiotelevisivo locale mediante il monitoraggio della programmazione delle emittenti del territorio regionale, sulla base di indicazioni definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Con la Convenzione sottoscritta il 22 marzo 2018 e successivamente prorogata da ultimo al 31.12.2027, l'Autorità per la Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha attribuito al CO.RE.COM Sardegna la delega concernente la vigilanza sulle emittenti radiotelevisive locali.

Il dettaglio della delega è previsto dall'art. 5 lett. f) della Convenzione: *f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità.*

La delega relativa alla vigilanza include, oltre al monitoraggio, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, di eventuali violazioni, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della conseguente relazione finale all'Autorità, come previsto dal Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

L'attività di monitoraggio svolta dal CO.RE.COM nel 2025 ha riguardato tutte le diverse aree tematiche individuate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e precisamente:

1. **obblighi di programmazione**, relativa al controllo del rispetto da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi di tutti gli obblighi cui essi sono assoggettati dalla normativa vigente in tema di programmazione in relazione al titolo abilitativo;
2. **garanzie dell'utenza, inclusa la tutela dei minori**, relativa al rispetto da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi delle disposizioni legislative in materia come declinate dalla normativa regolamentare adottata dall'Autorità (pornografia, dignità della persona, rappresentazioni vicende giudiziarie) e dei codici di autoregolamentazione recepiti dal legislatore (Codice Media e Minori e Codice Media e Sport);

3. **comunicazione commerciale audiovisiva**, relativa al controllo del rispetto da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi della normativa in riferimento alla trasmissione delle comunicazioni commerciali con particolare attenzione all'affollamento, al posizionamento e ai divieti;
4. **pluralismo sociale e politico**, relativo all'osservanza da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi dei principi generali posti a base dell'esercizio della comunicazione radiotelevisiva. Questa area si suddivide in ulteriori due ambiti:
 - a. pluralismo socio-culturale che mira a quantificare la presenza nella programmazione dei soggetti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche;
 - b. pluralismo politico-istituzionale che è specificamente riferito ai soggetti politici e istituzionali ed è regolato dalle disposizioni sulla cd par condicio.

Per ciascuna area, si seguono criteri di rilevazione specifici, sulla base delle previsioni di legge riferite a ciascun settore.

Le rilevazioni si fondano su criteri metodologici individuati dall'Autorità; in particolare le modalità di esercizio della funzione delegata sono state definite nel "*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*" AGCOM registro ufficiale n. 0123000 del 08/05/2023, diffuso ad uso esclusivo dei CO.RE.COM.

Il nuovo Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, approvato dal Consiglio dell'Autorità, in data 3 maggio 2023, si è reso necessaria a seguito dell'evoluzione normativa e dei numerosi quesiti interpretativi posti da parte dei CO.RE.COM.

Il CO.RE.COM, che per altro non è dotato di un sistema di registrazione autonomo, si è avvalso per la rilevazione dei dati, di una società esterna, specializzata nel monitoraggio, la società Infojuice s.r.l., individuata attraverso una procedura ad evidenza pubblica espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCat.

La sessione di monitoraggio svolta dal CO.RE.COM nel 2025 ha riguardato la registrazione del segnale audio e video, la rilevazione e l'analisi dei dati delle trasmissioni di un campione di **n. 4 emittenti televisive locali** individuate tra quelle operanti sul territorio regionale della Sardegna, **nonché i dati relativi alla programmazione regionale della concessionaria pubblica nazionale (Rai Tre) per 30 giorni consecutivi e per 24 ore al giorno.**

Le emittenti televisive locali sono state monitorate nella settimana dal 16 al 22 luglio 2025 compresi.

La programmazione regionale della TGR Rai è stata monitorata nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 15 luglio 2025.

Sono state monitorate 168 ore di palinsesto per ciascuna delle emittenti locali e per quanto riguarda i programmi RAI a diffusione regionale per un totale complessivo di 672 ore.

Nel corso del 2025 si è svolto un procedimento sanzionatorio inerente alla presunta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e alla sezione II, articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) della delibera AGCOM n. 538/01/CSP del 30 giugno 2008 e ss.mm.ii.

Il procedimento, a cavallo tra gli anni 2025 e 2026, consegue da un monitoraggio effettuato dalla società esterna poi verificato dagli Uffici.

L'istruttoria eseguita da questi si è conclusa con il riscontro della violazione delle disposizioni citate.

In seguito, il Comitato, nella seduta del 9 marzo 2026, ha deliberato di proporre all'AGCOM l'adozione di un provvedimento sanzionatorio.

Il procedimento si trova attualmente nella fase di competenza dell'AGCOM.

2.9 La gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) - Istituito con legge n. 249/97, art.1, comma 6, lettera a - costituisce l'anagrafe degli operatori di comunicazione ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentendo l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anticoncentrazione e la tutela del pluralismo informativo.

L'iscrizione al ROC costituisce, inoltre, un requisito per l'accesso a benefici previsti da varie disposizioni, non ultima la legge regionale n. 3 del 2015, ed è obbligatoria.

La gestione del ROC, disciplinata dal Regolamento approvato con delibera AGCOM n. 666/08/CONS, in vigore dal 2 marzo 2009, rientra tra le materie delegate al CO.RE.COM Sardegna, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la convenzione sottoscritta nel 2018.

Con la delibera n. 270/23/CONS, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, inoltre l'AGCOM ha disciplinato l'obbligo, per i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di, consegna dei pacchi, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali.

Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato, fornito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Le attività di gestione del ROC, di competenza del CO.RE.COM, comprendono:

- l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione mediante la verifica dei requisiti richiesti;
- l'aggiornamento del Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite dai soggetti tenuti all'iscrizione;
- il rilascio delle certificazioni di iscrizione al Registro.

L'attività relativa alla gestione del ROC comporta anche un'attività di assistenza e supporto agli operatori che si rivolgono al CO.RE.COM per richiedere informazioni sulla procedura, sui requisiti e sui tempi di conclusione dei procedimenti.

Nel 2025, il CO.RE.COM attraverso il back office Roc, sul portale dell'AGCOM ha curato l'avvio dei procedimenti di iscrizione, l'aggiornamento delle posizioni degli iscritti per gli operatori di comunicazione operanti nell'ambito della Regione Sardegna.

Gli operatori per inoltrare la richiesta di iscrizione al registro devono collegarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it, accedendo alla sezione riservata al Roc mediante la Carta nazionale dei servizi (CRS), la Carta di identità elettronica (CIE) oppure attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid). Nel 2025 sono state gestite: 32 domande di iscrizione e 2 cancellazioni, 2 derivanti da richieste e 0 a seguito di verifiche d'ufficio.

Di seguito il raffronto tra l'anno 2024 e 2025 dei procedimenti ROC:

PROCEDIMENTI ROC	ANNO 2024	ANNO 2025
Domande di iscrizione	75	32
Domande d'iscrizione improcedibili e/o archiviate	15	2
Nuove iscrizioni	47	23
Procedimenti di cancellazione	9	2
Cancellazioni d'ufficio a seguito di verifiche	5	14
Istanze di cancellazione	4	2
Richieste di certificazioni attestanti la regolare iscrizione	2	0

PARTE TERZA
LE FUNZIONI PROPRIE

3 Le funzioni proprie

In questa parte della relazione si darà conto delle funzioni proprie del CO.RE.COM, tra le quali rientrano quelle individuate dalla legge istitutiva e quelle attribuitegli direttamente da disposizioni statali e regionali, nonché, quelle già spettanti al soppresso Co.Re.Rat.

3.1 La verifica del rispetto della normativa in materia di par condicio

La legge 22 febbraio 2000, n. 28 assegna ai Comitati regionali per le comunicazioni, nell'ambito territoriale di propria competenza, compiti di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese le funzioni di vigilanza relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale.

L'anno 2025 ha visto due importanti appuntamenti elettorali domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, nei quali si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che dovevano provvedere al rinnovo degli organi e, il secondo, nelle medesime date, per l'indizione dei referendum popolari abrogativi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, del 31 marzo 2025, sono stati convocati i comizi elettorali per l'indizione dei referendum popolari abrogativi per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 2025.

Con Decreto della Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 del 13 aprile 2025 è stata fissata, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, la data di svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo degli organi nel 2025 (eventuale turno di ballottaggio domenica 22 e lunedì 23 giugno 2025).

Dalla data di convocazione dei comizi, ossia da lunedì 31 marzo 2025, trovano applicazione le norme in materia di par condicio di cui alla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni e integrazioni e quelle contenute nel Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313).

Il 9 aprile 2025 è stata pubblicata la Delibera AGCOM n. 102/25 CONS, ed entrata in vigore dalla medesima data, concernente le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione

politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'art. 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, l'abrogazione parziale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'abrogazione parziale del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e l'abrogazione parziale dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025.

Nella suddetta Delibera, l'Autorità esplicita, all'articolo 1, comma 2, che: "In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione".

Per quanto riguarda le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2025, la normativa di riferimento è la Delibera AGCOM n. 122/24 CONS.

In occasione delle campagne elettorali svoltesi durante l'anno, il CO.RE.COM ha esercitato tutte le consuete attività - anche perché la normativa di riferimento è rimasta immutata da tempo, nonostante, da più parti se ne solleciti una riforma (la stessa AGCOM nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1, della legge istitutiva, ha deciso di inviare al Governo una segnalazione in merito alla opportunità di un intervento legislativo di riforma della legge 22 febbraio 2000 n. 28) - ed in particolare:

- la vigilanza sul rispetto della par condicio (iniziata il 31 marzo 2025) nella programmazione radiotelevisiva;
- la vigilanza sulla comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni in periodo elettorale;
- l'acquisizione delle adesioni dei soggetti politici e delle emittenti radiofoniche e televisive per la trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e la relativa comunicazione per l'ordine di trasmissione.

Vigilanza sul rispetto della par condicio nella programmazione televisiva

Il Corecom svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo, in merito al rispetto delle disposizioni concernenti la comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione locale previste dalla legge n. 28/2000 (come modificata dalla legge n. 313/2003), dal Codice di Autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive private locali e dai regolamenti elettorali emanati, in occasione di ogni singola

elezione, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dalla Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi.

Nel 2025 non è pervenuta alcuna segnalazione.

Vigilanza sulla comunicazione istituzionale

Il CO.RE.COM ha vigilato anche sulla comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni in periodo elettorale.

L'art. 9 della legge 28/2000 prevede, infatti, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche, per il periodo che si estende dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni".

La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della pubblica Amministrazione al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari quali forme surrettizie di propaganda politica.

Il divieto copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata; sono ammesse le attività svolte dalle Pubbliche amministrazioni a livello impersonale e indispensabili per il buon andamento dell'azione amministrativa.

La disciplina del procedimento sanzionatorio è rinvenibile nell' articolo 10 della legge n. 28/2000 e si articola nelle seguenti fasi:

- **di competenza del CO.RE.COM** (istruzione sommaria con garanzia del contraddittorio);
- **di competenza dell'AGCOM** (accertamento della violazione con irrogazione della sanzione oppure archiviazione del procedimento).

Eventuali violazioni delle disposizioni possono essere segnalate, entro 10 giorni dal fatto, all'Autorità che, avvalendosi anche del competente CO.RE.COM, che istruisce sommariamente la pratica e provvede all'accertamento della violazione.

In occasione delle elezioni svoltesi nel 2025 non sono pervenute segnalazioni.

Messaggi autogestiti gratuiti

Il Corecom si occupa anche della gestione della procedura amministrativa relativa agli spazi che le emittenti radiotelevisive locali possono riservare ai soggetti politici per la messa in onda di messaggi autogestiti gratuiti (MAG).

Dalla data di presentazione delle candidature, le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

La procedura in capo al CO.RE.COM prevede:

- l'attività di ricezione delle istanze sia da parte delle emittenti (MAG 1) che si rendono disponibili a mandare in onda i MAG sia da parte dei soggetti politici (MAG 3);
- il sorteggio dell'ordine di messa in onda dei messaggi, nei contenitori espressamente previsti, all'interno dei palinsesti radiotelevisivi;
- l'approvazione di una delibera recante la proposta di ripartizione dei rimborsi dei messaggi trasmessi, in base alla rendicontazione predisposta dalle società esercenti le emittenti che si sono rese disponibili ad ospitare i MAG.

Il Decreto del 26 settembre 2025 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.g. n. 251, del 28 ottobre 2025 -, determina la misura del rimborso spettante alle emittenti radiofoniche e televisive locali, per ciascun Messaggio Autogestito Gratuito, trasmesso in occasione delle campagne elettorali o referendarie, nonché la ripartizione - tra le Regioni e le Province Autonome - delle somme stanziare, a tal fine, per l'intero anno 2025.

Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere Messaggi Autogestiti a titolo Gratuito nelle campagne elettorali o referendarie era riconosciuto, per l'anno 2025, il rimborso rispettivamente di euro 11,85 ed euro 32,10 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.

Il riparto di tale stanziamento vedeva destinata alla Regione Sardegna una cifra pari € 38.539,60 di cui € 12.846,53 per la quota radio e € 25.693,07 per la quota TV, per il rimborso dei MAG mandati in onda nel 2025.

Inoltre, il decreto prevedeva, all'articolo 1 comma 5, che "Fermo restando il riparto previsto dall'art. 1 comma 3 del presente decreto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 «alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata», qualora l'importo oggetto del riparto risulti insufficiente a rimborsare integralmente i costi dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiofoniche, potrà essere utilizzato l'eventuale avanzo delle somme destinate alle emittenti televisive nella stessa regione e per la medesima annualità".

Infine, il sopracitato Decreto introduceva una novità prevedendo che le regioni calcolassero il rimborso per ciascun Messaggio Autogestito Gratuito trasmesso da emittenti autorizzate su base provinciale o pluri-provinciale in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle singole province di trasmissione, anziché applicare il valore unitario nazionale quale parametro uniforme per l'intero territorio regionale. Questa disposizione aveva l'obiettivo di assicurare una maggiore aderenza tra il rimborso erogato e la copertura territoriale effettiva della trasmissione, garantendo così una distribuzione più equa delle risorse in relazione ai destinatari potenziali dei messaggi.

Il CO.RE.COM, concluso il periodo elettorale e verificate le richieste di rimborso con le attestazioni congiunte relative agli spazi effettivamente utilizzati, e la restante documentazione, con delibera n. 20 del 34 del 18 dicembre 2025 ha provveduto a quantificare l'importo da rimborsare alle emittenti radiofoniche e televisive locali che hanno trasmesso i messaggi politici autogestiti gratuiti in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie che si sono tenute nel corso del 2025. Disponendo il rimborso complessivamente pari ad € 34.968,18 destinato a n. 11 emittenti radiofoniche e televisive aventi diritto.

L'erogazione del rimborso è di competenza della Giunta regionale.

3.2 I programmi dell'accesso sulla terza rete RAI regionale

L'art. 5 della legge n. 103/1975, nel prevedere, da parte di ciascun Consiglio regionale, la nomina di un *Comitato regionale per il Servizio radiotelevisivo*, quale organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva, disponeva altresì che il Comitato medesimo dovesse provvedere a regolare l'accesso alle trasmissioni regionali, attraverso l'esame e l'istruttoria delle domande inoltrate dai soggetti interessati ad usufruire degli spazi gratuiti messi a disposizione dalla Rai.

Detta funzione, attualmente, rientra, quindi, tra le competenze del CO.RE.COM Sardegna, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale istitutiva.

Il CO.RE.COM, che a tal fine ha adottato anche un apposito Regolamento pubblicato sulla pagina web, ha il compito di esaminare le richieste di accesso pervenute, valutarne l'ammissibilità e redigere, per ogni trimestre, una graduatoria delle domande ammesse. Sulla base di questa attività istruttoria, il Comitato delibera i piani trimestrali delle trasmissioni televisive, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della Rai.

I cosiddetti programmi dell'accesso costituiscono una importante opportunità concessa dalla legge ad associazioni culturali, confessioni religiose, movimenti e gruppi politici, sindacati e cooperative sociali, gruppi etnici e linguistici, soggetti ed enti collettivi aventi rilevanza sociale, di poter usufruire di piccoli spazi di comunicazione, attraverso trasmissioni inserite nella programmazione regionale della concessionaria pubblica ed interamente autogestite oppure realizzate avvalendosi della collaborazione tecnica gratuita di quest'ultima.

3.3 Le funzioni contemplate dalla legge regionale 3/2015

Con l'approvazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 3 del 2015 sono state apportate rilevanti modifiche alla normativa recante interventi a sostegno dell'editoria locale, la legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, e l'accesso alle provvidenze contemplate viene condizionato al possesso di determinati requisiti, quali la regolarità nel versamento degli oneri contributivi per il personale dipendente, l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione, il rispetto delle norme che disciplinano la programmazione televisiva e, soprattutto, viene condizionato ad un'offerta di programmi, all'interno di ciascun palinsesto, che consenta di salvaguardare oltre all'informazione locale ed alla valorizzazione delle specificità, quella attinente a temi di particolare rilevanza.

L'art. 4, comma 7, di detta legge, demanda al CO.RE.COM la verifica della permanenza, nelle emittenti televisive beneficiarie dei contributi regionali, dei requisiti necessari, nonché sul rispetto, da parte delle emittenti medesime, degli obblighi di programmazione derivanti sia dalla normativa nazionale di settore che dalle stesse disposizioni della legge regionale n. 3 e dei relativi bandi annuali.

Le suddette verifiche vengono svolte semestralmente e comunicate di conseguenza. Infatti, durante il 2025 il CO.RE.COM ha comunicato l'esito del controllo relativo al secondo semestre 2024 e al primo semestre 2025.

Per quanto concerne le verifiche sulla programmazione, il CO.RE.COM si è avvalso della collaborazione della società Infojuice s.r.l. a cui è stato affidato il servizio a seguito di una procedura ad evidenza pubblica esperita sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza, SardegnaCat, con decorrenza dal 1° luglio 2022.

La società ha provveduto a verificare il rispetto degli obblighi di programmazione assunti dalle emittenti televisive locali con riferimento all'art. 4 comma 7 e ai suoi atti attuativi, ed in particolare:

- 1) il rispetto degli obblighi di programmazione assunti dalle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie;
- 2) il rispetto della programmazione nella fascia oraria diurna (7:00 – 22:30) dei programmi che usufruiscono del sostegno regionale di cui alla suddetta legge (comma 2 art. 24 bis);
- 3) la limitazione delle inserzioni pubblicitarie a non oltre il 15% del tempo di trasmissione di ciascun programma (comma 2 art. 24 bis);
- 4) il generale rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla normativa vigente.

Il report elaborato dalla società Infojuice, insieme a tutte le necessarie certificazioni acquisite dagli uffici, accompagnati da una relazione descrittiva, sono stati trasmessi al Presidente della Regione ed agli uffici del competente Assessorato della Pubblica Istruzione.

Resoconto delle attività per l'anno 2025 è stato approvato, all'unanimità, dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna, nella seduta del 15 aprile 2026.